



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

Istituto Comprensivo Statale "Giovanni XXIII"

Largo dei Pini 1 – 92022 Cammarata - Tel./Fax 0922/909106

Codice Fiscale: 93062680843 - Codice Meccanografico: agic82700x - Codice

Univoco: UFVB0H

e-mail: agic82700x@istruzione.it - PEC: agic82700x@pec.istruzione.it

Sito web: <https://www.icgiovanni23esimo.edu.it/wp/>

**Procedura di gestione presentazione obbligatoria "Green Pass" e
"Certificati di esenzione" per docenti e personale ATA**

Sommario

Premessa	3
Modalità di ottenimento della certificazione	3
Durata della Certificazione	4
Controllo giornaliero delle certificazioni nel rispetto dei principi <i>privacy</i>	4
Tipologia di certificazioni del personale scolastico	5
Verifica e registrazione delle certificazioni	5
Verifica della corrispondenza delle certificazioni con il documento d'identità del personale dipendente	6
Gestione dell'ingresso nella scuola di soggetti diversi dal personale dipendente	6

Premessa

In relazione alle “**Disposizioni urgenti per l’anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università**” previste dal Decreto Legge 6 agosto 2021, n.111 dal 1° settembre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza salvo possibili proroghe, ex art.1 del Decreto suddetto, al fine di “... assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull’intero territorio nazionale, i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria di primo grado ... sono svolti in presenza”.

A tal proposito, secondo quanto disposto dall’art.9-ter comma 1, inserito dal D. L. 6 agosto 2021 n.111 all’interno del D. L. 22 aprile 2021, n.52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021 n.87, “... al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione ... devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 ...”.

“Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico ... è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal **quinto giorno di assenza** il rapporto di lavoro è **sospeso** e **non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato**”.

Prosegue il D. L. 6 agosto 2021 n.111 che “Le disposizioni di cui al comma 1 dell’art.9-ter suindicato non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di **idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute**”.

Il personale dovrà, comunque, nel rispetto delle norme di prevenzione e contenimento del Covid-19, utilizzare i D.P.I. (mascherine chirurgiche o FFP2) e attenersi agli obblighi di distanziamento interpersonale e igienizzazione frequente delle mani, anche nell’ipotesi in cui si indossino guanti monouso.

Il personale dipendente, dovrà uniformarsi alle normative governative in termini di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19, pertanto, non si andrà a scuola con una temperatura superiore ai 37,5. La misurazione della temperatura si dovrà effettuare a casa in modo individuale, da parte del personale scolastico.

Modalità di ottenimento della certificazione

Qualora il personale docente o il personale ATA non sia in possesso della certificazione necessaria a svolgere l’attività lavorativa, dunque, dovrà provvedere nei tempi previsti ad ottenere il *green pass*, pena la **sospensione del lavoratore e non sarà dovuta la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato**.

A tale proposito va opportunamente evidenziato che il vaccino non è l’unica via per consentire al personale scolastico di ottenere il *green pass*.

Attualmente e sino a nuove disposizioni governative, la certificazione verde viene generata in **automatico** e messa a disposizione **gratuitamente** nei seguenti casi:

1. Aver **effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni**;
2. Aver **completato il ciclo vaccinale**;
3. Essere **risultati negativi a un tampone molecolare o rapido** nelle 48 ore precedenti;

4. Essere **guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti**.

Si specifica per chi non ha effettuato il vaccino, che al momento i test validi al fine di ottenere la certificazione verde Covid-19 sono i seguenti:

- **Test molecolare:** permette di rilevare la presenza di materiale genetico (RNA) del virus; questo tipo di test è effettuato su un campione di secrezioni respiratorie, generalmente un tampone naso-faringeo.
- **Test antigenico rapido** (inserito nell'elenco comune europeo): questo test effettuato tramite tamponi nasali, orofaringei o nasofaringei permette di evidenziare rapidamente (30-60 min) la presenza di componenti (antigeni) del virus. Deve essere effettuato da operatori sanitari o da personale addestrato che ne certifica il tipo, la data in cui è stato effettuato e il risultato e trasmette i dati per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria alla Piattaforma nazionale-DGC per l'emissione della Certificazione.

Sono al momento esclusi autotest rapidi; test salivari; test sierologici.

Codesto Istituto, in ogni caso, si uniformerà alle disposizioni che governo, ministero e sanità emetteranno nel prosieguo della gestione e del contenimento del Covid-19.

Durata della Certificazione

Ad oggi e sino a prossime disposizioni governative, la durata della Certificazione varia a seconda della prestazione sanitaria a cui è collegata.

In caso di **vaccinazione**:

1. per la **prima dose** dei vaccini che ne richiedono due, la Certificazione sarà generata **dal 12° giorno dopo la somministrazione** e avrà **validità a partire dal 15° giorno fino alla dose successiva**;
2. nei casi di **seconda dose o dose unica per pregressa infezione**, la Certificazione sarà generata **entro un paio di giorni** e avrà validità per **270 giorni** (circa nove mesi) dalla data di somministrazione;
3. nei casi di vaccino monodose, la Certificazione sarà generata **dal 15° giorno dopo la somministrazione** e avrà validità per **270 giorni** (circa nove mesi).

Nei casi di **tampone negativo** la Certificazione sarà generata in poche ore e avrà validità per **48 ore dall'ora del prelievo**.

Nei casi di **guarigione da COVID-19** la Certificazione sarà generata entro il giorno seguente e avrà validità per **180 giorni (6 mesi)**.

Codesto Istituto, in ogni caso, si uniformerà alle disposizioni che governo, ministero e sanità emetteranno nel prosieguo della gestione e del contenimento del Covid-19.

Controllo giornaliero delle certificazioni nel rispetto dei principi *privacy*

Alla luce di quanto sin qui premesso, è d'uopo sottolineare che ai fini del Regolamento UE 679/2016 e s.m.i., nonché sulla base delle pronunce e chiarimenti del Garante della *Privacy*, Codesto Istituto si allineerà

alle disposizioni e direttive governative, ministeriali e sanitarie nel rispetto della tutela dei dati del personale dipendente e nel rispetto del principio della **minimizzazione** dei dati ex art. 5 del Regolamento UE 679/2016.

Nell'attesa che vengano definiti i dettagli e le modalità tecniche che il ministero dell'Istruzione e quello della Salute, di concerto con il Garante *Privacy*, stanno studiando per rendere più efficiente e rapido il controllo delle certificazioni verdi Covid-19 del personale scolastico ai quali Codesto Istituto si uniformerà, si provvede in armonia con le normative governative sia a livello statale che regionale, nel rispetto delle circolari ministeriali e all'osservanza dei principi della *Privacy*, provvedendo alla registrazione dell'avvenuto controllo giornaliero con atto interno recante l'elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato. Nel registro verranno riportati esclusivamente i nominativi del personale dipendente.

Tipologia di certificazioni del personale scolastico

Primariamente è necessario differenziare:

- Il personale che provvederà a mostrare la **certificazione di esenzione** dalla vaccinazione, per la quale è sufficiente provvedere a far visionare la certificazione di esenzione rilasciata dal medico di competenza secondo le modalità previste da normativa vigente ed alla luce della **Circolare 0035309-04/08/2021** pubblicata sul sito del Ministero della Salute e avente oggetto: "**Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19**".

Tali certificazioni non ancora digitalizzate e, dunque, al momento cartacee, sono valide sino al 30 settembre 2021, salvo nuove disposizioni e fino a tale data potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali di aziende ed enti dei Servizi sanitari regionali o dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-Cov-2 nazionale.

La certificazione di esenzione viene rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea.

- Personale che ha l'obbligo di farsi rilasciare il **green pass**, in seguito a vaccinazione o tampone eseguito, per effettuare il regolare svolgimento della propria attività lavorativa.

Verifica e registrazione delle certificazioni

Dunque, nell'attesa che vengano definiti i dettagli e le modalità tecniche che il ministero dell'Istruzione e quello della Salute, di concerto con il Garante *Privacy*, stanno studiando per rendere più efficiente e rapido il controllo delle certificazioni verdi Covid-19 del personale scolastico ai quali Codesto Istituto si uniformerà, si provvede, in armonia con le normative governative sia a livello statale che regionale, nel rispetto delle circolari ministeriali e all'osservanza dei principi della *Privacy*, ad effettuare la **verifica** e la successiva **registrazione** dell'avvenuto controllo giornaliero con atto interno recante l'elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato.

Attualmente e sino a nuove disposizioni, dunque, alla verifica della validità delle certificazioni e alla successiva registrazione, provvederà il referente incaricato.

Alla **verifica** della validità o meno del **green pass**, si provvederà attraverso l'utilizzo di un'app appositamente installata sui dispositivi che provvederanno all'utilizzo dell'applicazione riconosciuta dal ministero avente nome **VerificaC19**, in conformità alle normative sulla *Privacy* ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e s.m.i.

Codesto Istituto si riserva la possibilità di avvalersi di altra eventuale futura *app* che, comunque, verrà riconosciuta dal Ministero in conformità delle normative governative nazionali e locali, nonché nel rispetto della normativa *Privacy* e di quanto disposto dal Garante *Privacy*.

Attualmente, l'app **VerificaC19** consente, agli operatori incaricati, la verifica della validità delle Certificazioni verdi COVID-19 e degli "**EU Digital COVID Certificate**" attraverso la lettura del **QR code** del certificato nel rispetto della normativa *Privacy*. Non prevede la memorizzazione o la comunicazione a terzi delle informazioni scansionate. L'app, infatti, effettua la verifica in modalità *offline* ovvero senza invocare un servizio di un sistema remoto nel momento in cui viene utilizzata.

La verifica dell'autenticità del certificato presuppone che l'app possa accedere almeno una volta al giorno al *backend* della **Piattaforma nazionale-DGC**, collegato al *gateway* europeo (DGCG), dove sono rese disponibili tutte le chiavi pubbliche utilizzate per firmare gli "**EU Digital COVID Certificate**" emessi.

L'app, dunque, svolge il suo compito anche in **modalità offline**, senza una connessione *Internet* attiva, anche se è però necessario abilitarla almeno una volta al giorno. Non appena aperta, l'interfaccia di **VerificaC19** mostra il **pulsante "Avvia scan"** per attivare la fotocamera e inquadrare il *codice QR* relativo al **Certificato Verde** da analizzare.

Effettuata la verifica sarà necessario provvedere alla **registrazione** dell'avvenuto controllo con atto interno recante l'elenco (nominativi) del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato presente in ogni apposito plesso e gestito dal personale autorizzato dal Dirigente Scolastico.

Nel registro non andranno annotati altri dati o estremi del dipendente.

Verifica della corrispondenza delle certificazioni con il documento d'identità del personale dipendente

Al fine di snellire il procedimento di verifica delle certificazioni, l'esibizione del semplice **green pass** o del **certificato di esenzione** del personale "noto", ossia per il personale che nel corso degli anni precedenti abbia prestato servizio per Codesto Istituto, può essere effettuata senza la verifica della corrispondenza del nominativo con il documento d'identità del dipendente interessato.

Per i nuovi docenti o per i nuovi componenti del personale ATA, è necessario verificare la corrispondenza della certificazione esibita con il documento d'identità al primo controllo. Per i successivi ingressi, per il regolare controllo quotidiano, sarà necessaria l'esibizione della sola certificazione. Nel registro non verranno riportati estremi del documento di identità o di altri dati che non siano il nominativo del dipendente esibente.

Gestione dell'ingresso nella scuola di soggetti diversi dal personale dipendente

In assoluto rispetto delle normative *Privacy*, non essendo stato al momento regolamentato a livello ministeriale l'eventuale ingresso di personale non dipendente verranno applicate le normative vigenti a livello nazionale e delle pronunce del Garante della *Privacy*.

A tal proposito si fa riferimento sulla pronuncia del Garante stesso, il quale ha precisato che "... nei sensi di cui al combinato disposto degli artt. 9-bis, c.4, secondo periodo, del D.L. 52 del 2021 e 13, c.4 del D.P.C.M. 17 giugno 2021, è consentito il trattamento dei dati personali consistente nella verifica, da parte dei soggetti di cui all'art. 13, c.2, dell'identità dell'intestatario della certificazione verde, mediante richiesta di esibizione di un documento di identità".

In tal caso, dunque, l'operatore addetto alla verifica non deve registrare alcun dato, ma limitarsi a verificare la validità della certificazione e la corrispondenza della stessa al soggetto esibente, attraverso la semplice esibizione del documento d'identità.

Per i dettagli dell'assunzione in servizio del personale ATA e dei Docenti trasferiti o neo immessi in ruolo presso Codesto Istituto si rinvia alla documentazione "[Presa di servizio Docenti e ATA trasferiti o neo immessi in ruolo dall'1 settembre 2021](#)" reperibile sul sito dell'Istituto stesso.

Cammarata, lì 30/08/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

GIUSEPPE BALDO

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D. Lgs. n.39/1993